

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE AMBIENTALE RELATIVO ALLE AREE VERDI DELLE

ROTATORIE tra “Via Sidoli e Via Zoni” e tra “Via Sidoli e Via Voltini”

Con la presente scrittura privata a valersi a tutti gli effetti tra le parti **COMUNE DI PARMA**, ente pubblico con sede in Parma, strada della Repubblica n. 1, C.F. n. 00162210348 legalmente dall'Ing. Andrea Mancini nato a Parma il 23.07.1963 che interviene al seguente atto in qualità di dirigente del Servizio Manutenzioni incarico convertito con decreto PG 193538 del 14.10.2019, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale ed autorizzato a quanto segue dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., dall'art. 87 dello Statuto e dal decreto sindacale di nomina d'ora in poi “Comune” e la Ditta Fainardi Arredamenti srl N.Reg.Impresa o Cod.Fisc.: 00148270341 con sede in Via Garbarini, 5/A Parma, legalmente rappresentato dal Sig. Fainardi Renato nato a Parma il 05.01.1939 e residente in Via Garbarini, 5 Parma d'ora in poi “Sponsor”.

Premesso che il Comune di Parma con Delibera di Giunta Comunale n. 393 del 02.11.2016 al fine di migliorare la qualità del verde urbano, ha deciso di assegnare le aree verdi all'interno delle rotatorie comunali a soggetti interessati a stipulare con l'Amministrazione comunale un contratto di sponsorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 43 della Legge 449/1997, dall'art. 119 del D. Lgs 267/2000, dall'art. 19 del D.Lgs 50/2016, nonché dell'art. 42 del Regolamento di cittadinanza attiva;

- in data 12.12.2016 è stato pubblicato l'Avviso Pubblico approvato con Determina Dirigenziale n. 2996 del 25.11.2016 finalizzato ad assegnare le rotatorie presenti sul territorio comunale a soggetti interessati, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande;

- il Sig. Garbarini Renato legale rappresentante della Fainardi Arredamenti srl ha aderito all'Avviso di cui sopra presentando la domanda di sponsorizzazione delle rotatorie poste fra “**Via Sidoli e Via Zoni**” e tra “**Via Sidoli e Via Voltini**”;

Tutto ciò premesso, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Con il presente contratto lo Sponsor si obbliga ad allestire/mantenere le aree verdi delle rotatorie poste fra **“Via Sidoli e Via Zoni”** e tra **“Via Sidoli e Via Voltini”** e a provvedere alla manutenzione e/o l’allestimento a verde realizzato, compreso il costo relativo all’installazione dell’impianto di irrigazione e del contatore (qualora assenti) ed ai consumi da sostenere per l’irrigazione, mentre il Comune di Parma concede al medesimo di collocare e mantenere fino a n. 3 cartelli informativi nelle predette aree per la durata di 3 anni rinnovabile su richiesta per una sola volta e per pari durata.

ART. 2 – La struttura di sostegno dei manufatti di cui al precedente art. 1, così come la targa da apporre sul sostegno deve essere progettata, realizzata e collocata a cura e spese dello Sponsor, rispettando le indicazioni circa la forma, i materiali, le dimensioni e l’impostazione grafica contenute nell’Allegato “A”. Lo Sponsor può utilizzare i cartelli installati esclusivamente per pubblicizzare sé medesima o i propri prodotti, mediante loghi, marchi o messaggi o per comunicazioni di interesse generale. Le informazioni pubblicizzate non possono riferirsi ad attività o situazioni in conflitto di interessi tra l’attività pubblica del Comune di Parma o comunque lesive della dignità istituzionale dell’Ente, né avere natura politica, sindacale e religiosa. In tali casi verrà richiesto allo Sponsor la modificazione dei contenuti dei messaggi non ritenuti compatibili o la loro sostituzione con altri, che lo Sponsor ritenga di eguale efficacia. Inoltre non saranno ammessi, in alcun modo, i loghi, i marchi, i messaggi o le comunicazioni che facciano riferimento diretto o siano collegati alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico od a sfondo sessuale, oppure siano riferiti allo sfruttamento del lavoro minorile o contengano messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minacce.

ART. 3 – La cessione, la sub concessione, l’affitto o l’uso a favore di terzi dei cartelli installati sono vietati, salvo che vi sia una preventiva autorizzazione del Comune di Parma.

ART. 4 – Lo Sponsor si impegna a curare e a mantenere con la dovuta diligenza, l’area verde di cui trattasi, eseguendo o facendo eseguire le operazioni, come da allegato B della determina n. 2996 del 25.11.2016, a personale qualificato operante nel settore della gestione del verde. L’impegno dello Sponsor si estende anche agli interventi manutentivi di

ripristino che si rendessero necessari in conseguenza di atti vandalici o di eventi accidentali, compresi quelli atmosferici o connessi alla circolazione stradale. Sono esclusi gli interventi sulla eventuale segnaletica verticale che restano di competenza del Comune di Parma. Lo Sponsor, in quanto Committente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, risulta l'unico titolare di ogni obbligo derivante dal rispetto della normativa di sicurezza sul lavoro del personale e dei collaboratori utilizzati per gli interventi manutentivi dell'area verde, sollevando il Comune di Parma da ogni responsabilità. Lo Sponsor risponde di eventuali danni arrecati anche a soggetti terzi nell'esecuzione delle operazioni di allestimento e/o manutenzione del verde oggetto di contratto. L'esecutore inoltre è tenuto al rispetto delle norme previste dal vigente Codice della Strada con particolare riferimento ai cantieri stradali. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di mantenere con la dovuta diligenza le aree verdi di cui trattasi, il Comune trasmette allo Sponsor formale contestazione dell'inadempimento assegnando un termine per effettuare le necessarie operazioni di manutenzione. Il protrarsi dell'inadempimento comporta da parte del Comune la pronuncia della risoluzione del contratto come previsto dal successivo articolo 8.

ART. 5 – La stipulazione del presente contratto sostituisce qualunque atto, concessione, comunicazione, autorizzazione o nulla osta di competenza del Comune di Parma, richiesti per l'installazione su suolo pubblico dei cartelli e per la diffusione delle comunicazioni pubblicitarie, ad esclusione ovviamente dell'autorizzazione di cui al precedente art. 3.

Sarà cura dello Sponsor di munirsi degli eventuali titoli abilitativi necessari per l'esecuzione materiale delle operazioni di allestimento/manutenzione. Lo Sponsor non è tenuto a versare il canone per l'occupazione di spazi pubblici, né l'imposta di pubblicità in quanto trattasi di targa di carattere informativo, riportante il nominativo del soggetto che sostiene i costi della manutenzione dell'area verde.

ART. 6 – La durata del presente contratto è di 3 anni decorrenti dalla data di stipulazione innovabile per una sola volta e per pari durata su richiesta dello Sponsor da inoltrare prima della scadenza . L'Amministrazione comunale, per motivate esigenze di pubblico interesse, può non aderire alla richiesta di rinnovo. Alla scadenza del contratto lo Sponsor, a propria cura e spese dovrà rimuovere la targa dal supporto.

ART. 7 – Il Comune di Parma potrà recedere dal presente contratto anche prima della sua naturale scadenza, per sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse, ostantive alla prosecuzione dell’assegnazione dell’area verde e dell’uso dei cartelli installati, dandone preavviso allo Sponsor, quando possibile, almeno 30 giorni prima. In tal caso la rimozione dei cartelli avverrà a cura e spese del Comune, addebitando le spese sostenute.

ART.8 - La risoluzione del presente contratto può essere richiesta dalla Amministrazione, ai sensi dell’art. 1453 e seguenti del codice civile, nei casi di grave inadempienza e comunque nelle seguenti ipotesi:

- a) diffusione di immagini, messaggi e informazioni non consentiti ai sensi dell’art. 2 del presente contratto;
- b) mancata manutenzione come prevista dal presente contratto;
- c) cessione, sub concessione, affitto o uso a favore di terzi dei cartelli installati, non autorizzati dal Comune;
- d) perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 qualora la manutenzione venga eseguita in proprio;
- e) perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 da parte del soggetto esecutore;
- f) mancata comunicazione delle informazioni richieste dal Comune.

Nelle suddette ipotesi, ad eccezione della lett. d), ed in tutti gli altri casi di grave inadempienza, il Comune diffiderà formalmente lo Sponsor a porre rimedio all’inadempienza entro un congruo termine, decorso infruttuosamente il quale, sarà pronunciata la risoluzione.

Lo Sponsor può richiedere la risoluzione del contratto previa comunicazione formale con preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 9 – Ogni controversia inerente e conseguente la stipulazione e l’esecuzione del presente accordo rientrerà nella competenza esclusiva del foro di Parma.

ART. 10 – La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Allegati: “A” – cartello tipo;

Lo Sponsor

Il Comune di Parma

Sottoscritta digitalmente

Sottoscritta digitalmente